



REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI SEA - (SQM) rev. 3- aprile 2020

1. PREMESSE

- 1.1. La Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali – S.E.A.” (infra “SEA”) con sede legale in Segrate (MI), Aeroporto di Milano Linate, n.c., codice fiscale e partita IVA n. 00826040156, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 (Tribunale di Milano) è titolare della Piattaforma tecnologica “Portale Fornitori SEA” raggiungibile all’indirizzo www.portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal.
- 1.2. SEA ha istituito un Albo Fornitori, gestito attraverso la suddetta Piattaforma tecnologica, all’interno del quale selezionare gli operatori economici da invitare agli eventi di negoziazione finalizzati all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili all’art. 119 D. Lgs. 50/16, di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 c. 2 D. Lgs. 50/16, ovvero agli eventi non soggetti alla normativa pubblica in tema di appalti. È fatta salva la facoltà di SEA, relativamente ai Sistemi di Qualificazione istituiti ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 50/16 di selezionare i fornitori da invitare alle gare sotto soglia nell’ambito dei suddetti Sistemi.
- 1.3. La facoltà di iscrizione all’Albo Fornitori SEA è riservata agli operatori economici che svolgono attività d’impresa. Sono pertanto esclusi i liberi professionisti.
- 1.4. Saranno qualificati nell’Albo Fornitori SEA gli operatori economici (fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) che, in esito ad apposita istanza, risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, idonei all’affidamento dei contratti aziendali.
- 1.5. L’Albo Fornitori ha durata indeterminata. Fatto salvo l’onere, in capo agli operatori economici, di tempestivo aggiornamento dei dati. L’iscrizione è, di regola, soggetta a verifica. L’Albo è articolato per categorie merceologiche e, se del caso, per fasce di importo.
- 1.6. SEA si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell’Albo Fornitori che potrebbero anche comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura. In tal caso, verrà data evidenza della revisione dell’Albo Fornitori, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale.
- 1.7. Gli operatori economici, aggiudicatari di contratti stipulati in esito a gare indette con bando di gara, ovvero mediante avvisi pubblicitari o sollecitazioni a manifestare interesse, sono invitati a procedere all’iscrizione alle categorie merceologiche di interesse.

2. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 2.1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16, possono richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori per la tipologia di prestazione per la quale posseggano adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico. In particolare, l’operatore economico dovrà attestare,



in relazione a ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, il dato relativo all'incidenza percentuale di tale categoria sul fatturato medio dell'ultimo anno di esercizio, nonché, qualora richiesto, dare evidenza di adeguate referenze ovvero specifici requisiti e approfondimenti di settore.

- 2.2. Ad eccezione della categoria relativa ai "Servizi di progettazione", non è contemplata la qualificazione ad una o più categorie dell'Albo Fornitori in qualità di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ciò non pregiudica la possibilità di concorrere agli eventi di negoziazione in R.T.I. se è consentito dalle regole del singolo evento.
- 2.3. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione alla medesima categoria merceologica sia in forma individuale, sia quale componente di un consorzio, ovvero come componente di più di un consorzio.
- 2.4. Gli operatori economici stranieri interessati all'iscrizione all'Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (anche attraverso traduzione giurata).
- 2.5. L'iscrizione all'Albo Fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito ad un evento di negoziazione, ovvero in esito ad aggiudicazione di un contratto, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione.

3. QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

- 3.1. Il processo di qualificazione dei fornitori all'Albo prevede una valutazione di SEA relativamente ai dati e ai documenti prodotti dal Fornitore all'atto dell'iscrizione.
- 3.2. Il processo si articola nei seguenti stati, visibili a Portale:
 - **In Valutazione:** lo stato indica che è in corso il processo di verifica dei dati e dei documenti inseriti dal Fornitore.
 - **Qualificato:** lo stato indica che il processo di verifica, relativo alle categorie richieste, si è concluso positivamente, con l'iscrizione del Fornitore per le categorie selezionate.
 - **Sospeso:** tale stato indica che il Fornitore si trova in una delle condizioni di cui al successivo art. 5.1.
 - **Escluso:** lo stato indica che il Fornitore decade dallo stato di qualificato, precedentemente ottenuto, per le motivazioni di cui al successivo art. 5.2.
 - **Non Qualificato:** lo stato indica che l'istanza di iscrizione è stata respinta
- 3.3. A ciascun operatore verrà data evidenza dell'esito finale della propria istanza di iscrizione.

4. INVITO DEI FORNITORI

- 4.1. SEA procederà all'invito dei fornitori in base a criteri ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale.

5. SOSPENSIONE / DECADENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

- 5.1. SEA procederà alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:



- 5.1.1. Il Fornitore non ha adempiuto, su invito di SEA, all'onere di aggiornamento di cui all'art. 1.4 del presente Regolamento.
- 5.1.2. Mancata sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore aggiudicatario/affidatario.
- 5.1.3. Evidenza, sulla base di dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali, di un grave peggioramento dell'affidabilità globale in rapporto alla media di settore degli indici economici.
- 5.1.4. Qualora, secondo motivata valutazione di SEA, in relazione ai rapporti intercorsi e/o in essere, risulti compromesso il rapporto di fiducia.

Nel caso di cui al precedente punto 5.1.1, interviene l'esclusione dall'Albo qualora il Fornitore non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di SEA, ad aggiornare i dati ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri agli inviti.

Nel caso di cui al punto 5.1.2. la sospensione perdurerà per il periodo ritenuto utile da SEA e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione del Fornitore.

Nei casi di cui al precedente punto 5.1.3. interviene l'esclusione qualora la situazione gravemente negativa perduri per oltre 12 mesi dall'ultimo bilancio/dichiarazione IVA depositato/a.

Nei casi di cui al precedente punto 5.1.4. interviene l'esclusione qualora, in esito ad incontro con il Fornitore, risulti del tutto evidente ed insanabile la divergenza emersa. Diversamente, se l'incontro risulta dirimente, SEA procederà al reintegro della qualifica in Albo.

5.2. SEA provvederà all'esclusione dei fornitori, precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi:

- 5.2.1 Perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 (a questa fattispecie è riconducibile l'ipotesi di gravi inadempienze contrattuali) nonché commissione, definitivamente accertata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 nei confronti di SEA;
- 5.2.2 Cessazione attività;
- 5.2.3 Richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- 5.2.4 Rating negativo da parte di SEA (valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione contratti);
- 5.2.5 Ipotesi disciplinate dal precedente punto 5.1.

5.3 Del provvedimento di esclusione ovvero di sospensione verrà data comunicazione all'operatore economico interessato.

5.4 È ammesso il reintegro del Fornitore escluso solamente a fronte dell'espletamento, a suo carico, di un nuovo processo di qualifica con esito positivo.

6. FIRMA DIGITALE

6.1 In un'ottica di digitalizzazione dei documenti di acquisto, SEA invita i propri fornitori a dotarsi di firma digitale. È richiesto il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, emesso da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea, conforme alle disposizioni di cui al Regola-



mento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES. Pertanto, i fornitori sottoscriveranno le dichiarazioni e documentazioni trasmesse con firma digitale.

7. VENDOR RATING

7.1 Per i fornitori, qualificati in Albo alle categorie merceologiche di particolare interesse per SEA (in quanto riferibili ad aree aziendali certificate ovvero per l'entità degli acquisti ad esse riferentisi nonché per la strategicità delle stesse), è istituito un sistema di Vendor Rating. È facoltà di SEA attribuire un rating anche ai fornitori qualificati in categorie differenti da quelle di cui sopra.

7.2 Il suddetto sistema è finalizzato alla valutazione delle caratteristiche del Fornitore in relazione ai riscontri forniti in ordine ai diversi profili di qualificazione indagati nel questionario di qualificazione nonché alla valutazione e al monitoraggio delle performance relative alle prestazioni rese dai fornitori nonché all'affidabilità dei prodotti forniti, unitamente al comportamento tenuto dal Fornitore nell'espletamento del contratto.

7.3 La valutazione del Fornitore ha natura riservata e potrà essergli comunicata ad insindacabile giudizio di SEA.